



CITTA' DI FERMO

Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
per l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni

(Testo modificato con Delibera di Consiglio Comunale del 29.05.2008 n.43)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

Art. 2

Classificazione del Comune - Maggiorazione stagionale

1. Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5074/1993 il Comune di Fermo sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 1991 quale risulta dai dati ISTAT, è classificato nella classe III ai fini della determinazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

2. In relazione ai flussi turistici che si registrano nel territorio, con deliberazione di Consiglio del 25 febbraio 1994, n.17, si è stabilito di applicare per il periodo 1° giugno – 30 settembre una maggiorazione del 50% delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del disposto del comma 6 dell'art. 3 del citato decreto legislativo 507/1993. Tale maggiorazione si applica per le seguenti fattispecie:

- a) per la pubblicità ordinaria di durata non superiore a tre mesi;
- b) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni se di durata non superiore a tre mesi;
- c) per la pubblicità effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico con diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche su schermi o pareti riflettenti;
- d) per la pubblicità varia di cui all'art. 15 del citato decreto legislativo 507/1993 quale quella effettuata con striscioni o mezzi similari, con aeromobili, con palloni frenati e simili, a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, mediante distribuzione, ove consentito dall'art. 10 del presente regolamento, di volantini e simili o mediante persone circolanti con cartelli;
- e) per le pubbliche affissioni a carattere commerciale.

Art. 3

Categorie delle località

1. E' istituita la categoria speciale di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo 507/1993. All'imposta comunale sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, per i mezzi pubblicitari e gli impianti situati nelle vie del seguente elenco è applicata la maggiorazione del 30%:

1. Viale Trento
2. C.da Mossa
3. Viale E. Bellesi

4. Via Salvo D'Acquisto
5. Via V. Cardarelli
6. S.P. n. 171 Strada del Ferro - Via Speranza
7. C.da Molini di Fermo (S.S. 210 x centro commerciale)
8. Via Salvemini
9. S.P. n. 157 Girola
10. C.da Girola Valtenna
11. Via G. Prosperi (S.S.210 zona centro commerciale)
12. Via Taccari (S.S. 210 per Rapagnano)
13. Area ex OMSA (S.S. 210 x Rapagnano)
14. Via C.Cattaneo
15. S.P. n. 219 Mezzina (Provinciale x Monte Urano)
16. Via Conti
17. Via Arturo Galletti
18. S.P. n. 30 Fermana
19. Via XXV Aprile
20. L.go San Giuliano
21. Via A. Diaz
22. Viale Trento Nunzi
23. Viale della Carriera
24. Largo Manara
25. Viale Trieste
26. Via Pompeiana
27. Via G.B. di Crollalanza
28. Piazza Dante
29. Via C.A. Vecchi (Provinciale Castiglione)
30. Via G. Leti (Provinciale Castiglione)
31. Via Egidi
32. S.P. n.87 Val d'Ete
33. C.da San Martino
34. S.S. Adriatica (dal Km 364+850 al Km360+00 e dal Km 355+920 al Km352+00)
35. Strada Provinciale Paludi (Via San Marco)
36. Via Tiro a Segno

Art. 4

Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta da parte del comune o affidata in concessione a terzi, ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legislativo 507/1993 con apposito provvedimento consiliare.

2. Il funzionario responsabile da designarsi ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo 507/1993 provvede all'organizzazione e gestione del servizio affidata all'ufficio economato e si avvale a tal fine della collaborazione degli altri uffici comunali nonché dell'attività di controllo e di accertamento svolta dalla polizia urbana.

Art. 5

Definizione dei mezzi pubblicitari

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1992, n.285, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi per le principali.

2. E' da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che indiretta.

3. E' da qualificare "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.

4. Si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente sia tramite sovrapposizioni di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si considera "manifesto" l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso.

6. Si considera "striscione - locandina - stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 6

Pubblicità effettuata in spazi od aree comunali

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta, in relazione all'ubicazione ed all'importanza dell'area utilizzata. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.

TITOLO II PUBBLICITA'

Art. 7

Mezzi pubblicitari privati - Criteri per le autorizzazioni

1. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari da parte dei privati, rilevante ai fini urbanistici, deve avvenire nel rispetto:

- delle norme tecniche di attuazione del piano particolareggiato del centro storico approvato con deliberazione di Consiglio del 18 aprile 1983, n. 109 o suoi successivi aggiornamenti e riapprovazioni;

- del vigente regolamento edilizio comunale;
- del nuovo codice della strada e dei relativi regolamenti;
- delle norme tecniche di attuazione del piano paesistico ambientale regionale.

2. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo ed in prossimità delle strade comunali, come definite alla lettera d) del comma 6, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, è consentito nel rispetto delle distanze minime e dei divieti di cui al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495.

3. Per i soli cartelli pubblicitari temporanei da installarsi nelle zone individuate nell'allegato "A" del presente regolamento, l'autorizzazione ex art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 492/1995 si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed il relativo pagamento dell'imposta. L'autorizzazione ha durata di giorni quindici (15) comprensivo del giorno per la rimozione.

Per una successiva installazione sulle medesime posizioni deve intercorrere un intervallo minimo di giorni quindici (15) dalla precedente autorizzazione. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino ad un massimo del venticinque per cento (25%) del totale posizioni. Le installazioni su tratti di strada non di competenza comunale (Provincia, ANAS, ecc.) non sono comprese nelle limitazioni sopra indicate ed il concessionario può autorizzare l'installazione dietro semplice esibizione, da parte del richiedente, del relativo "nulla osta" rilasciato dall'Ente proprietario della strada. Sui cartelli temporanei, prima dell'esposizione, deve essere apposto il timbro del concessionario del servizio.

4. I cartelli affissi da parte di agenzie immobiliari sono soggetti alla seguente specifica disciplina:

a) è esente da autorizzazione e dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità se l'esposizione del cartello avviene con le seguenti modalità:

1. deve recare esclusivamente la seguente dicitura "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia ... (solo nome e recapito telefonico)";

2. deve essere affisso solo sull'immobile interessato;

3. le dimensioni devono essere inferiori ad un quarto di metro quadrato.

b) è esente da autorizzazione ma soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità se l'esposizione del cartello avviene con le modalità indicate dal punto a) precedente ma le dimensioni sono superiori ad un quarto di metro quadrato ed inferiori ad un metro quadrato oppure il cartello pubblicizza l'attività dell'agenzia stessa [es: "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia ... Attività di consulenza, intermediazione, vende/affitta immobili, uffici, ecc. (o simili)"]. In quest'ultimo caso si applica l'imposta anche ai cartelli di dimensioni inferiori al quarto di metro quadrato.

c) è soggetto alla procedura ordinaria prevista dagli artt. 7 ed 8 (autorizzazione e pagamento dell'imposta sulla pubblicità) del presente regolamento l'esposizione di cartelli di dimensioni superiori ad un metro quadrato e qualunque sia il contenuto pubblicitario.

5. Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, individuati come all'art. 3 del citato decreto legislativo 285/1992, è consentita nel rispetto dei divieti e delle distanze minime indicate nel regolamento di esecuzione e di attuazione. La Giunta individua le strade lungo le quali è possibile consentire l'installazione di mezzi

pubblicitari in deroga alle norme del codice della strada, ai sensi dell'art. 23 del citato codice stesso, nel limite di riduzione dal 10% al 60% delle distanze previste dal regolamento di attuazione. Fino all'individuazione di cui sopra per le nuove concessioni si applica la normativa vigente.

Art. 8

Installazione impianti

1. Ai sensi del vigente regolamento edilizio l'installazione, anche provvisoria, di mostre, vetrine, bacheche, insegne opache o luminose, emblemi commerciali e professionali, cartelli pubblicitari la variazione della loro superficie o della qualità della pubblicità deve essere autorizzata dal comune a seguito di istanza presentata dal titolare del mezzo pubblicitario all'ufficio urbanistica-edilizia privata, documentata così come richiesto dal citato regolamento edilizio e comunque previo parere di compatibilità con le norme di sicurezza stradale rilasciato dal Comando di polizia municipale.

2. Per l'effettuazione di pubblicità con striscioni, stendardi, cartelloni mobili e simili l'interessato deve essere autorizzato dal Comune a seguito di istanza presentata al Comando di polizia municipale. La loro installazione è soggetta alle seguenti disposizioni:

a) la pubblicità è comunque soggetta ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada;

b) la durata dell'esposizione è fissata in massimo quindici giorni;

c) non possono essere utilizzati per l'installazione pali della pubblica illuminazione, supporti segnaletici o sostegni semaforici e quant'altro, di proprietà pubblica, sia posto in opera per pubblico servizio;

d) è vietata in ogni caso l'installazione di striscioni e di grande materiale pubblicitario all'interno dell'anello formato dalle vie Roma, Trevisani, XX Settembre, L.Firmiano, Cavour, XXI Settembre, Montani, Bellesi, Dante. Il divieto ha validità anche per le vie sopra nominate con esclusione delle ultime tre. Non è consentita in piazza del Popolo e relativi loggiati l'affissione di manifesti né l'esposizione di sandwich mobili;

e) gli striscioni pubblicitari possono essere realizzati in tessuto o materiale plastico e debbono comunque essere assicurati ai sostegni con cavi o corde ben tesi ed esteticamente compatibili. Stendardi ed insegne celebrative o indicanti il luogo della manifestazione pubblicizzata devono essere di velluto o comunque di tessuto decoroso ed in armonia con lo stile architettonico della zona o dell'immobile interessato all'esposizione;

f) il richiedente deve aver provveduto al versamento per intero della imposta dovuta;

g) il soggetto interessato deve prestare cauzione pari alla metà della somma dovuta come tassa misura rivedibile ogni anno con provvedimento della Giunta, a garanzia del rispetto delle prescrizioni impartite;

h) il soggetto interessato deve inoltre presentare polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni a persone ed a cose in conseguenza dell'esposizione, con un minimale assicurato rapportato al mezzo pubblicitario, da determinarsi con provvedimento della Giunta all'inizio di ogni anno;

i) trascorsi i termini per i quali è stata concessa l'autorizzazione il concessionario deve provvedere alla sollecita rimozione degli impianti pubblicitari pena l'esecuzione d'ufficio con rivalsa delle spese occorse l'irrogazione di sanzione amministrativa e la perdita della cauzione versata;

j) qualora straordinarie circostanze o particolari esigenze lo richiedano,

deroghe alle norme di cui sopra saranno valutate e concesse di volta in volta dal Sindaco, sentito il Comando di polizia urbana;

k) il Comune per effettuare pubblicità a sostegno di manifestazioni direttamente organizzate o patrocinate, può prescindere dalle norme di cui sopra.

3. Per i soli cartelli pubblicitari temporanei da installarsi nelle zone individuate nell'allegato "A" del presente regolamento, l'autorizzazione ex art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica 492/1995 si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed il relativo pagamento dell'imposta. L'autorizzazione ha durata di giorni quindici (15) comprensivo del giorno per la rimozione. Per una successiva installazione sulle medesime porzioni deve intercorrere un intervallo minimo di giorni quindici (15) dalla precedente autorizzazione. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino a un massimo del venticinqueper cento (25%) del totale posizioni. Le installazioni su tratti di strada non di competenza comunale (Provincia, ANAS, ecc.) non sono comprese nelle limitazioni sopra indicate ed il concessionario può autorizzare l'installazione dietro semplice esibizione, da parte del richiedente, del relativo "nulla osta" rilasciato dall'Ente proprietario della strada. Sui cartelli temporanei, prima dell'esposizione, deve essere apposto il timbro del concessionario del servizio.

4. I cartelli affissi da parte di agenzie immobiliari sono soggetti alla seguente specifica disciplina:

a) è esente da autorizzazione e dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità se l'esposizione del cartello avviene con le seguenti modalità:

1) deve recare esclusivamente la seguente dicitura "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia ... (solo nome e recapito telefonico);

2) deve essere affisso solo sull'immobile interessato;

3) le dimensioni devono essere inferiori ad un quarto di metro quadrato.

b) è esente da autorizzazioni ma soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità se l'esposizione del cartello avviene con le modalità indicate al punto a) precedente ma le dimensioni sono superiori ad un quarto di metro quadrato ed inferiori ad un metro quadrato oppure il cartello pubblicizza l'attività dell'agenzia stessa [es: "vendesi e/o affittasi appartamento e/o immobile (o simili) ..., rivolgersi all'agenzia Attività di consulenza, intermediazione , vende/affitta immobili, uffici, ecc. (o simili)"]. In quest'ultimo caso si applica l'imposta anche ai cartelli di dimensioni inferiori al quarto di metro quadrato.

c) è soggetto alla procedura ordinaria prevista dagli artt. 7 ed 8 (autorizzazione e pagamento dell'imposta sulla pubblicità) del presente regolamento l'esposizione di cartelli di dimensioni superiori ad un metro quadrato e qualunque sia il contenuto pubblicitario.

5. In caso di inadempienza agli obblighi stabiliti dal presente articolo, ferma restando la validità della dichiarazione ai fini tributari e indipendentemente dalle sanzioni applicabili in forza di altre disposizioni di legge e/o regolamentari, sono irrogate per ogni violazione le sanzioni indicate dal successivo art. 20.

Art. 9

Pubblicità effettuata con veicoli, aeromobili e varia - Pubblicità sonora - Pubblicità con volantini

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili con palloni frenati e simili l'interessato deve ottenere autorizzazione comunale a seguito di apposita istanza presentata al Comando di polizia municipale.

2. La pubblicità sonora in forma fissa o ambulante, anche su veicoli, può essere effettuata soltanto durante gli orari di seguito indicati a seguito di autorizzazione del Comando di polizia urbana:

- dalle ore 8.30 alle ore 13;
- dalle ore 16 alle ore 21;

Per la pubblicità sonora non possono essere rilasciate più di tre autorizzazioni al giorno secondo l'ordine di presentazione, ordine riferito alla data di pagamento dell'imposta. L'autorizzazione ex art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica 492/1995 si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 10 ed il relativo pagamento dell'imposta. La ricevuta di pagamento unitamente alla dichiarazione devono essere esibite a richiesta degli organi di vigilanza. La mancata esibizione è sanzionata ai sensi di legge.

3. E' vietata in ogni caso nelle zone di rispetto di ospedali, istituti geriatrici ed altri luoghi di cura, cimiteri.

4. E' vietata la pubblicità mediante lancio da veicoli di volantini per esigenze di salvaguardia del decoro e della pulizia della città.

5. La pubblicità con speciali veicoli mobili ("posterbus", "vele", ecc) che sostano su piazzali o nelle aree adiacenti le strade è vietata all'interno di tutti i centri abitati ubicati nel territorio comunale e delimitati dagli appositi cartelli di "inizio" e "fine". Il Comune, fermo restando il divieto generale di cui al primo capoverso, autorizza la sosta dei veicoli speciali nel centro abitato esclusivamente nelle seguenti aree:

1. Via Falcone, metri trenta (30) dopo incrocio con Via Borsellino lato sud-est, parallelo all'asse stradale;

2. Via Falcone, metri dieci (10) prima dell'inizio del muro controterra lato Via Pisacane, parallelo all'asse stradale;

3. Via Salvo D'Acquisto, metri tre (3) dopo il numero civico 28 lato monte, perpendicolare all'asse stradale;

4. Via Ficcadenti (maxi-parcheggio) metri diciotto (18) prima dell'incrocio con Via Ercoli lato nord, parallelo all'asse stradale;

5. Via Ficcadenti (maxi-parcheggio lato casa Marchetti) inizio parcheggio lato nord-ovest, parallelo all'asse stradale;

6. Via Di Crollalanza, di fronte ai numeri civici 10-16 lato ovest, parallelo all'asse stradale;

7. Viale Trento, area ex distributore nel Piazzale adiacente il campo sportivo, perpendicolare all'asse stradale, spazio attiguo all'accesso del vialetto che costeggia l'ingresso centrale dello stadio. La pubblicità in tale sito è consentita tutti i giorni escluse le domeniche in cui si disputano partite della Fermana Calcio.

6. E' vietata pertanto ogni forma di pubblicità a mezzo di veicoli speciali (vele) in tutti i centri abitati del Comune di Fermo ad eccezione delle sopra menzionate zone per le quali dovrà essere comunque rilasciata autorizzazione da parte della Società che gestisce il servizio pubblicità.

7. Al di fuori dei centri abitati la pubblicità a mezzo vele con veicoli speciali è consentita anche nelle aree private previa autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e da parte del proprietario dell'area, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 23 del citato codice della strada e dell'art.51 del citato regolamento di esecuzione al codice della strada.

8. Le predette disposizioni non si applicano ai veicoli destinati al servizio di propaganda elettorale, limitatamente alla durata della campagna stessa e comunque sempre nel rispetto delle norme previste dal C.d.S.

9. Per ciascuna pubblicità richiesta può essere occupato fino ad un massimo di due zone per volta. L'autorizzazione ha durata massima di giorni quindici (15) comprensivo del giorno per la rimozione. Per una successiva installazione sulle medesime posizioni deve intercorrere un intervallo minimo di giorni quindici (15) dalla precedente autorizzazione.

10. Per i soli veicoli speciali mobili, nel rispetto delle modalità e con i limiti sopra indicati, l'apposita autorizzazione ex art. 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n.485, di cui al comma 1, si intende rilasciata con l'accettazione da parte del concessionario, previa verifica della rispondenza ai criteri forniti dall'Ente, della dichiarazione di cui al successivo art. 10.

11. Resta fermo il potere di verifica, da parte del Comando Vigili Urbani, sul rispetto delle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Art.10

Dichiarazione inizio pubblicità

1. Il soggetto titolare del mezzo pubblicitario prima dell'inizio della pubblicità o della sua variazione oltre ad avere ottenuto l'autorizzazione comunale di cui agli articoli precedenti, deve, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo 507/1993, presentare all'ufficio economato completo degli estremi dell'autorizzazione se necessaria.

Art. 11

Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate dalla legge vigente.

2. La norma contenuta nel comma 3, dell'art. 7 del citato decreto legislativo 507/1993 non è applicabile quando i mezzi pubblicitari sono bifacciali per i quali le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità. Al fine di accertare l'esistenza delle condizioni per accedere alla predetta agevolazione devono produrre copia dello statuto e della comunicazione effettuata all'anagrafe unica ONLUS come richiesto dall'art.11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460. In mancanza della documentazione richiesta o in caso di rifiuto alla presentazione, non si applica l'esenzione prevista. Qualora l'esenzione è stata applicata sulla base di documentazione presentata dall'associazione e rivelatasi successivamente non idonea, si procede al recupero dei diritti dovuti.

TITOLO III

Pubbliche affissioni

Art. 12

Servizio affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, di manifesti di qualunque materiale contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.

2. Il servizio provvede altresì all'affissione di manifesti pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche.

3. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) sono esonerate totalmente dal pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni.

4. Per quanto riguarda l'applicazione dell'agevolazione si richiama la disciplina prevista al precedente articolo 11.

Art. 13

Tipologia e quantità degli impianti per pubbliche affissioni - Criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti

1. Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da quadri con cornici o da impianti con autonomi sostegni da terra o da altri purché nel rispetto dei vincoli paesaggistici ed architettonici.

2. La superficie totale degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente regolamento, la misura minima di mq 1800, nel rispetto della disposizione del comma 3, dell'art. 18 del citato decreto legislativo 507/1993.

3. La superficie complessiva è destinata all'80% alle affissioni di natura commerciale, al 15% alle affissioni di natura istituzionale o sociale o prive di rilevanza economica ed al 5% all'attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio pubblico, per l'effettuazione di affissioni dirette.

4. Il piano generale degli impianti è redatto secondo i seguenti criteri:

a) ogni centro abitato di un certo rilievo, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni del piano che può avvenire anche per stralci funzionali, a partire dal centro storico;

b) utilizzazione per quanto possibile degli impianti esistenti;

c) rispetto e tutela dei beni di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali; salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale;

d) percentuali suddivisione spazi per affissioni tra istituzionale, commerciale e dirette come sopra individuate.

5. La Giunta comunale provvede ad approvare entro il 31 dicembre 1994 il piano degli impianti con individuazione separata per affissioni di natura istituzionale, commerciale e per affissioni dirette. Provvede altresì a fissare modalità e tempi per l'attuazione del piano e l'adeguamento degli impianti esistenti, tenendo presenti i fabbisogni finanziari per la realizzazione concreta.

Art. 14

Affissioni per lutti

1. I manifesti per lutti sono soggetti alle seguenti norme:

a) dimensioni cm. 35 x 50 (b x h) per lutti, necrologi, anniversari;

b) fino al 31 agosto 2008 possono essere accettati per l'affissione manifesti di lutto delle dimensioni di cm 70 x 50;

c) necrologi con una sottile bordatura e nel mezzo in alto la scritta "trigesimo" o "anniversario";

d) detti manifesti devono essere affissi in primis nell'atrio delle chiese e nel riquadro pubblico più vicino alla chiesa ove ha luogo l'ufficio funebre.

2. I manifesti per uffici funebri da tenersi in altri comuni, non sono soggetti alle disposizioni di cui sopra.

Art. 15

Timbratura manifesti

1. I manifesti affissi devono essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura dell'ufficio affissioni/economato con speciale timbro indicante anche la data di scadenza dell'affissione.

Art. 16

Elenco delle posizioni

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 507/1993, l'elenco delle posizioni con i quantitativi dei manifesti affissi è, a richiesta, messo a disposizione del committente nello stesso giorno del completamento dell'esecuzione dell'affissione stessa. Il predetto elenco è recapitato agli utenti a mezzo del servizio postale quando i medesimi, unitamente alla richiesta, consegnino apposita busta completa dell'affrancatura.

Art. 17

Mantenimento dell'efficacia delle affissioni

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti possono fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime per provvedere alla sostituzione dei manifesti eventualmente rovinatisi per eventi atmosferici sempre a copertura del periodo di affissione pagato.

2. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

Art. 19

Pagamento diretto

1. Non è consentito il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni, se non per il periodo in cui si abbia chiusura per sciopero dichiarato degli uffici postali e per tutti i tipi di affissioni.

Art. 19
Esecuzione del servizio

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate fino ad un'ora prima l'orario di chiusura antimeridiano .

2. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle ditte di pompe funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'ufficio comunale provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del citato decreto legislativo 507/1993.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo 507/1993. L'entità di ogni sanzione, nei limiti minimo e massimo previsti dal citato art. 24, è stabilita in via generale con atto della Giunta in relazione alla gravità della violazione contemplata e della eventuale recidiva dell'autore della violazione su proposta del Comando di polizia municipale.

2. Con menzione nel provvedimento di irrogazione delle sanzioni può venire disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio ,addebitando ai responsabili le relative spese.

3. Indipendentemente dalla procedura di applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione dei mezzi pubblicitari abusivi. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta e delle relative soprattasse ed interessi.

Art. 21.
Pubblicità del regolamento e delle tariffe

1. Una copia del presente regolamento e delle tariffe in vigore è esposta nei pressi dello sportello dell'ufficio affissioni e pubblicità, a disposizione del pubblico per la pubblica consultazione.

Art. 22
Cauzione per esercenti spettacoli viaggianti

1. Gli esercenti di spettacoli viaggianti sono tenuti a versare una cauzione pari a €100,00, importo rivedibile all'inizio di ogni anno con provvedimento della Giunta, per l'eventuale deaffissione di manifesti abusivi o rimozione di altri mezzi pubblicitari, prima del ritiro dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività sul territorio comunale.

Art. 23

Gestione contabile

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni si applicano le disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

ALLEGATO " A " AL REGOLAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI P.A.

(in ordine numerico delle zone)

n. posiz.	VIA	DESCRIZIONE	n. max cartelli
.01	TRENTO (cimitero)	direzione monti-mare, lato sn dal civico n. 306 al 312	3
.02	MOSSA	direzione monti-mare, lato sn, dopo distributore API, per 50 mt.	2
.03	LETI	direz. monti-mare, lato dx, dal civico 74 per mt.100, fino civico n. 82	5
.04	FALCONE	direzione mare-monti, lato dx, da 150 mt. Dopo imbocco s.c. Maddalena per 50 mt.	3
.05	FALCONE	direz. mare-monti, lato dx, da 50 mt. Dopo imbocco s.c. Maddalena per 50mt	3
.06	FALCONE	direzione mare-monti, lato dx, da segnale "fermata bus" pressi V. Catullo per 50 mt.	3
.07	VIRGILIO	direzione mare-monti, lato dx, dal civico n. 29 per una lunghezza di mt. 30	2
.08	POMPEIANA	direz. monti-mare, lato sn, da 50mt. Dopo incrocio s.c. S. Lorenzo per 50mt	3
.09	POMPEIANA	direzione monti-mare, lato dx, da 20mt. Prima del civico n. 270 per mt. 50	3
.10	POMPEIANA	direzione monti-mare, lato dx, dal civico n. 314 per 50 mt.	3
.11	POMPEIANA	direz. mare-monti, lato sn, dal segnale di "inizio centro abitato"per 50mt	3
.12	CARRIERA	direz. mare-monti, lato dx, dal civico n. 59 al civico n. 63	2
.13	TRENTO NUNZI	direz. mare-monti, lato dx, dal civico n. 22 alla pensilina fermata bus	3
.14	APPENNINI	direz. monti-mare, lato dx, su scarpata tra rampe di accesso al Centro sociale (di fronte civico 83)	3
.15	APPENNINI	direz. monti-mare, lato dx, dal segnale di "inizio centro abitato" fino civ 156	3
.16	XXV APRILE	Direz. mare-monti, lato dx, da incrocio con via Medaglie d' Oro per mt.50	3
.17	XXV APRILE	direz. monti-mare, lato dx, dal civico n. 76 per mt. 50	2
.18	XXV APRILE	direz. monti-mare, lato dx, dal segnale "inizio centro abitato" fino civ. 126	3
.19	TIRASSEGNO	direz. monti-mare, lato dx, da inizio muraglione campo sportivo per mt. 50	3
.20	TIRASSEGNO	direz. monti-mare, lato dx, da metà muraglione campo sportivo fini incrocio con via Pietro Paolo Rubens	2
.21	CASABIANCA	direz. monti-mare, lato sn, solo nel tratto compreso tra la S.S. 16 e il sottopassaggio della ferrovia	3
.22	LIDO	direz. monti-mare, lato sn, solo nel tratto compreso tra al S.S. 16 e il sottopassaggio della ferrovia	3
.23	CASABIANCA	direz. monti-mare, lato dx, solo nel tratto compreso tra la S.S. 16 e il sottopassaggio della ferrovia	3
.24	MARINA PALMENSE	direz. Sud-nord, lato dx, dal civico n. 48 alla recinzione del civico n. 26	5
.25	MARINA PALMENSE	direz. Sud-nord, lato sn, dal muro di cinta del bar Lariano fino al civ. n.63	5